

SINTESI DELLA NUOVA LEGGE DI RIFORMA DEL TERZO SETTORE a cura di DANIELE CURRI responsabile dipartimento fiscale di Unpli Piemonte.

È stata **approvata** dal Parlamento, in via definitiva, **la legge delega di riforma del terzo settore**. Se appare logico che il giudizio complessivo sulla manovra potrà essere dato solo quando si potranno esaminare anche i decreti attuativi del provvedimento, qualche **considerazione** sul testo della legge già può essere svolta.

Sicuramente non si può fare a meno di partire da quella che appare essere la prima definizione in “positivo” di terzo settore: (articolo 1, comma 1) “Per terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale e che in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi”.

### **PUNTI DELLA RIFORMA**

- Revisione della disciplina del Titolo II del libro primo del Codice Civile in materia di associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute. I principi sono:
  - ✓ Revisione e semplificazione del riconoscimento della personalità giuridica
  - ✓ Disciplina del regime di responsabilità limitata degli enti
  - ✓ Definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi

- ✓ Rispetto dei diritti degli associati
- ✓ Definizione della responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;
- ✓ Diritto dei soci alla informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;
- ✓ Possibilità di trasformazione tra associazione e fondazione.
- Riordino e revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del terzo settore. Tra queste:
  - ✓ Revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali
  - ✓ Introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'ente
  - ✓ Razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili agevolati e semplificati
  - ✓ Razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito e detraibilità dall'imposta delle erogazioni liberali ai soggetti del terzo settore
  - ✓ Completamento della riforma del cinque per mille
- Misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale (remunerazione del capitale sociale attraverso la distribuzione di utili)
- Revisione della disciplina delle Onlus

- Riordino della disciplina in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso
- Disciplina dei rimborsi spese per le attività dei volontari (gratuità ed estraneità verranno richieste rispetto alle prestazioni lavorative)
- Servizio civile universale: è prevista l'istituzione del servizio civile universale a cui i giovani, dai 18 ai 28 anni, potranno accedere, attraverso un bando, per un periodo tra gli otto ed i dodici mesi
- Individuazione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli di base ai quali l'attività di impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
- Disciplina degli obblighi di controllo interno anche ai fini della applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001 con il relativo regime sanzionatorio;
- armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale valorizzando i principi di gratuità, democraticità e riconoscendo la specificità e le tutele dello status di volontario;

Non vi è dubbio che **la semplificazione dell'iter per il riconoscimento, per le associazioni, della personalità giuridica, appare finalità da perseguire con assoluto vigore**. I diversi atteggiamenti assunti dalle singole Regioni sulla materia e il diverso ammontare del patrimonio associativo richiesto producono una **disparità territoriale** del tutto ingiustificata .

Lo stesso dicasi per i contenuti degli statuti. **La disciplina civilistica contiene indicazioni obbligatorie per gli statuti degli enti difformi da quanto richiesto, ad esempio, dall'articolo 148 del Tuir per gli enti associativi che intendano defiscalizzare i corrispettivi specifici versati dagli associati.**

Creare clausole standard che possano valere, sia ai fini della iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale, che nel registro Coni delle sportive e che, come tali, diano titolo alle agevolazioni fiscali, appare percorso virtuoso e del tutto praticabile.

Viene confermata la tendenza, già introdotta dalla disciplina sulle Onlus, di **richiedere agli enti del terzo settore una sempre maggiore attenzione agli aspetti contabili**. L'obiettivo possibile appare essere quello di voler defiscalizzare gli utili prodotti da tali soggetti, per il loro obbligo di reinvestimento delle attività prodotte, garantendo però che tutti i terzi che cedano beni o servizi a detto ente provvedano a dichiarare i proventi così conseguiti. Viene giustamente evidenziata la responsabilità dell'ente ai sensi di quanto previsto dal **D.Lgs 231/2001**.

Viene, infine, prepotentemente in ballo il problema del concetto di **volontariato**. Ossia se detta prestazione **debba essere sempre a carattere gratuito** (come accade

oggi per gli associati delle organizzazioni di volontariato) **o possa anche, come accade ad esempio nello sport, legittimare compensi apparentemente senza limite** (si ricorda che i compensi sportivi hanno, per i soci, il solo limite del lucro indiretto).